

1286/3/2021



Sci Club Bojano
(Associazione Sportiva Dilettantistica)

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER MODIFICA STATUTO

Verbale del 20/11/2021

L'anno 2021, il giorno 20, del mese di novembre, presso la sede sita a Bojano in via Monte Miletto (campus scolastico-modulo 1), alle ore 14,30 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Bojano. Il sottoscritto Donato Carnevale Presidente del sodalizio, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e spedito ai Soci con diritto di voto in numero di 17 (diciassette), rileva che non si è raggiunta la presenza di due terzi dei soci come prevista da articolo 12 comma 2 dello statuto vigente e pertanto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 dello statuto resta in sede per procedere a successiva adunanza convocata alle ore 17.00 come da avviso comunicato.

Il Presidente

Alle ore 17.00, trascorsa un'ora dalla prima convocazione il Presidente accerta che sono presenti n. 5 soci con diritto di voto e che uno di loro ha 2 deleghe di voto. I presenti decidono che assume la presidenza dell'assemblea il socio Generoso D'Aversa e che verbalizza la socia Paola Perrella.

Alle ore 17.10 il Presidente dell'Assemblea accertato che i presenti con diritto di voto sono n. 5 come da allegato prospetto dei partecipanti con nome e firma che si intende parte integrante del presente verbale, accertata la validità delle due deleghe di voto dei soci Carnevale Domenico e Paglione Gaetano rilasciate a favore del socio Carnevale Donato, dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno come segue:

- 1) Modifica articoli dello Statuto del sodalizio per inserimento nuove discipline sportive riconosciute dal Coni;
- 2) Approvazione integrale del nuovo Statuto che sostituisce il precedente:

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'associazione comunica che il Consiglio Direttivo ha elaborato una proposta di statuto rivedendo ciascun articolo soprattutto in riferimento alla volontà espressa in Consiglio Direttivo di inserire nuove discipline sportive non previste dal precedente statuto e la possibilità per la ASD di affidarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Nella nuova proposta di statuto si è anche provveduto a modificare il numero dei soci del direttivo rendendolo più flessibile e portandolo da 7 in numero fisso ad un numero variabile da 3 a 7 in base alle candidature che potrebbero essere proposte in sede elettiva. Nella nuova proposta si è proceduto anche a rettificare la sede della associazione dando diritto alla assemblea ordinaria di procedere a variazioni che normalmente avvengono quando si cambia Presidente, cosa che non era prevista in sede elettiva che viene per approvare le modifiche agli articoli dello Statuto Sociale. La revisione a diversi articoli si è resa necessaria anche perché lo statuto è stato approvato nel 2004 e pertanto si è deciso di riscriverlo integralmente e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente chiude la sua esposizione e lascia la parola al Presidente dell'Assemblea che legge per intero lo statuto composto da n. 28 articoli e lascia la parola ai presenti per la discussione ed eventuali proposte di modifica.

I soci presenti non ritengono necessario apportare altre modifiche e chiedono di passare alla votazione.

Il Presidente chiede se si può procedere per alzata di mano e tutti concordano. Si pone lo statuto alla votazione nella sua integrale composizione con n. 28 articoli e per alzata di mano, all'unanimità dei 5 presenti e dei 2 voti per delega, si approva il nuovo Statuto dello Sci Club Bojano ASD che si allega quale parte integrante al presente verbale.

Il Presidente del sodalizio Carnevale Donato viene incaricato di compiere tutte le pratiche per la registrazione.


Il Presidente e il Segretario sono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario










Il Presidente





SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20/11/2021

N	Cognome e Nome	firma
1	CACCIARELLI DONATO	
2	CACCIARELLI DOMENICO (DELEGA CACCIARELLI DONATO)	
3	D'AVERSA ANGELA	
4	D'AVERSA GENEROSO	
5	FERRIELLA PAOLA	
6	D'AVERSA NICOLA	
7	PAGLIOME GAETANO (Delega CACCIARELLI DONATO)	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

del ministero di Agricoltura, Pesca e Foreste
di Roma, il giorno 10/10/1988.

Il sottoscritto, in qualità di
funzionario incaricato, ha
l'onore di comunicare che
il documento in oggetto
è stato approvato
e viene consegnato in
copia a V.S. per
completamento delle
operazioni.



Sci Club Bojano
(Associazione Sportiva Dilettantistica)

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1) E' costituita in Bojano un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986", denominata "Sci Club Bojano" – Associazione Sportiva Dilettantistica.
- 2) L'Associazione ha sede legale in Via Dei Frentani n. 17, CAP 86021 Bojano (CB). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano per l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica degli sport e delle discipline sportive di cui all'articolo 2. E' facoltà dell'Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della sede nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

Articolo 2 – Scopo

- 1) L'Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità sportive, ricreative e culturali nell'interesse generale della collettività. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale fatto salvo rimborsi spese a soci o compensi per collaborazioni a tecnici qualificati per le specifiche attività disciplinate dal sodalizio.
- 2) L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline agonistiche e non riconosciute dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali di cui all'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, contemplate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, come a titolo di elencazione non esaustiva: discipline elenco FISL.
- 3) E' compito della Associazione promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva nell'ambito istituzionale della associazione così come definita nel Regolamento allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa , formativa, didattica o ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria d'impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- 4) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può



assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

- 5) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 6) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- 7) L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settori federali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di Ammissione

- 1) Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolta dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 3) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
- 4) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5) I Soci sono tenuti al pagamento di una o più quote associative annuali il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 6) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- 7) L'associazione provvede al tesseramento dei propri soci alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata.

Articolo 5 – Diritti dei Soci

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 14.
- 3) La qualifica di socio da diritto di frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e alla sede sociale, secondo le regole stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 – Categorie Soci

Sono previste le seguenti categorie dei Soci:

- 1) Soci Fondatori – sono i Soci Fondatori dell'Associazione stessa.
- 2) Soci Ordinari – sono coloro che prendono parte alle attività dell'associazione e versano la quota associativa annuale.
- 3) Soci Benemeriti – sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione e dello Sport e non decadono, restando soci benemeriti per l'intera durata del sodalizio a titolo gratuito.
- 4) Soci Sostenitori – sono coloro che versano una quota annua superiore alla quota dei soci ordinari.


Articolo 7 – Decadenza dei Soci

- 1) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a – dimissione volontaria;
 - b – morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
 - c – radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciato contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d – scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 3) L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

Articolo 8 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea generale dei soci
- b) Il presidente
- c) Il consiglio direttivo
- d) Il revisore



Articolo 9 – Funzionamento dell'Assemblea

- 1) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) Almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
 - b) Almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo;
- 3) L'assemblea dovrà essere convocata attraverso un avviso da inviare con posta elettronica e sistemi digitali e può essere tenuta presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5) L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.
- 6) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 7) Il presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 10 – Diritto di partecipazione

- 1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- 2) Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Articolo 11 – Assemblea Ordinaria

- 1) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazioni agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente all'approvazione, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9 comma 2.

4) Copia della convocazione dell'assemblea deve essere inviata al consiglio dei revisori.

Articolo 12 – Validità assembleare

- 1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 – Assemblea Straordinaria

- 1) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestualmente comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto Sociale; atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia Tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è composto di un numero variabile da tre a sette componenti. Il numero dei componenti del direttivo viene determinato, di volta in volta in sede di assemblea con funzioni elettive. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vice presidente e il segretario con funzioni di tesoriere.
- 2) Il consiglio direttivo rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico e i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- 3) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, che non abbiano riportate condanna passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,



Five handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, below the text of Article 14. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

- 4) Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5) In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
- 6) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà privo dei suoi membri fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2) Nel caso d'impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- 3) Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina nuovo consiglio direttivo.
- 4) Nel caso di dimissioni del presidente, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà convocare immediatamente un'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) deliberare annualmente l'importo delle quote associative per ogni tipologia di federazione o ente di promozione sportiva a cui si intende affiliarsi;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art.9,c. 1;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- f) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) la prima seduta del consiglio direttivo è convocata dal consigliere anziano eletto;
- i) il presidente è nominato nell'ambito dei consiglieri eletti.

Articolo 18 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente è il firmatario unico del conto corrente della associazione in qualità di rappresentante legale salvo delega di assegnazione al tesoriere, segretario o socio eletto all'interno del consiglio direttivo. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione all'esterno anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.

Articolo 19 - Il Vice Presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario


Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili e delle riscossioni e dei pagamenti da eseguirsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 21 - Il revisore

- 1) All'interno della Associazione Sportiva Dilettantistica è previsto un revisore che deve essere maggiorenne e può essere anche non socio e prestare la sua attività gratuitamente.
- 2) Il revisore è eletto dall'assemblea dei soci.
- 3) Il revisore esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione in particolare controllando la regolarità delle registrazioni contabili, delle procedure amministrative e il rispetto delle normative in vigore; in caso di irregolarità riscontrate esso deve comunicare per iscritto al consiglio direttivo le proprie osservazioni in modo che siano adottati i necessari provvedimenti.
- 4) Il revisore prende atto del bilancio proposto dal consiglio direttivo e appone un visto di regolarità per la presentazione dello stesso nell'assemblea annuale dei soci.

Articolo 22 - Bilancio preventivo e Rendiconto consuntivo- Avanzi di gestione

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre alla approvazione assembleare.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea.
3. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.



4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Tale documento sociale (rendiconto), conservato presso la sede sociale, deve essere messo a disposizione dei soci per la consultazione.
6. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 23 – Esercizio Sociale

L'esercizio finanziario ed economico va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e dai beni materiali. L'inventario dei beni materiali (mobili e immobili) è aggiornato annualmente in sede di rendiconto e viene tenuto anche un registro utilizzo da parte dei soci. A tal fine il consiglio direttivo nomina un responsabile dei beni inventariati che tiene l'aggiornamento del registro.

Articolo 25 – Sezioni operative

L'assemblea generale, in modalità ordinaria, potrà costituire delle sezioni operative nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

Articolo 27 – Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva alle quali l'associazione è affiliata.

Bojano, li 20 novembre 2021. € Agenzia delle Entrate - Letto confermato



Ipot. € Eseguita registrazione il 01/12/2021
 Cat. € Al n. 1296 Serie 3
 Totale € 2000,00 Delega di pagamento del _____

L'addetto
 Giovanni Ricci
 (Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Belli)